

254.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Condizione di povertà in Italia) .	14
Missioni vevoli nella seduta del 28 gennaio 2003	3	(Sezione 4 – Dichiarazioni del Viceministro Tassone riportate su un articolo di stampa)	15
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Iniziative per migliorare lo strumento della videoconferenza nei processi)	15
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	(Sezione 6 – Anomalie nelle indagini sulla morte della signora Carmina Ferrante) ..	16
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 – Iniziative per incentivare il ricorso a procedure arbitrali e conciliative in campo civilistico)	17
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 8 – Dati relativi ai reati di usura e di estorsione)	17
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	Proposte di legge nn. 559-1478-1480-1486-1535-1590-1660 (Testo unificato)	19
Richieste di pareri parlamentari su atti del Governo	6	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti)	19
Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina	6	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti)	22
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti)	29
Interpellanze ed interrogazioni	7	(Sezione 4 – Articolo 4, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	35
(Sezione 1 – Mancata conferma di dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad uffici dirigenziali di livello generale) .	7		
(Sezione 2 – Utilizzo delle ordinanze di protezione civile anche per i grandi eventi)	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 gennaio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella,

Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCHMIDT: « Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ecosistema e delle biodiversità » (3591);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CARRA: « Procedure per la costituzione dei popoli e della Nazione italiana in liberi e sovrani Stati federati ed in una libera e sovrana Confederazione Italiana » (3592).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 gennaio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1545. — « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 » *(approvato dal Senato)* (3590).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Rizzo ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

RIZZO: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (3067).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GIULIETTI ed altri: « Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo » (2595) *Parere della V e della VII Commissione.*

GRILLO ed altri: « Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo e giornata europea per la pace » (2753) *Parere della V Commissione.*

ONNIS: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3467) *Parere della XIV Commissione.*

S. 1545. — « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 » (approvato dal Senato) (3590) *Parere delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

FINOCCHIARO ed altri: « Istituzione della Scuola nazionale della magistratura e disposizioni in materia di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, va-

lutazione della professionalità, incompatibilità, responsabilità disciplinare e temporaneità degli incarichi direttivi dei magistrati ordinari » (2827) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

TOLOTTI ed altri: « Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati » (3368) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio » (3325) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita, piramidale, giochi o catene » (3492) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

CENTO ed altri: « Modifiche alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini » (3248) *Parere delle Commissioni I, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti – Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – con lettera in data 20 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 7 del 2002, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione per l'anno 2002, concernente i rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi comunitari nell'esercizio 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 gennaio 2003, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per gli esercizi 1999 e 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 135).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 17 gennaio 2003, ha trasmesso un documento, approvato dall'Assemblea del CNEL nella riunione del 15 gennaio 2003, recante le osservazioni e proposte su « L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ».

Questo documento sarà trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 23 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, una segnalazione in ordine agli accertamenti sull'attività dell'ANAS.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 23 gennaio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alla interrogazione in Commissione BATTAGLIA ed altri n. 5-01170, pubblicata nel *Bollettino delle Giunte e Commissioni* del 29 ottobre 2002, concernente la sicurezza dei farmaci contenenti principi attivi aloe e cascara sagrada.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera del 23 gennaio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione MIGLIORI n. 4-02713, pubblicata nell'*Allegato B* ai Resoconti del 15 luglio 2002, concernente la ristrutturazione dell'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 28 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione dei ministri degli affari esteri, della difesa e delle attività produttive, sullo stato di attuazione della citata legge n. 374 del 1997 recante « Norme per la messa al bando delle mine antipersona » riferita al primo semestre 2002 (doc. CLXXXII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste di pareri parlamentari su atti del Governo.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 24 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio finanziario 2001, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (169).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 febbraio 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute (170).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 febbraio 2003. E altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 febbraio 2003.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Enrico GARACI a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) (58).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Mancata conferma di dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad uffici dirigenziali di livello generale)

A) Interpellanze

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica, per sapere – premesso che:

a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta « legge Bassanini »), venne introdotta la facoltà per il Governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione;

la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato », e la connessa circolare interpretativa del dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante « Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica », hanno ulteriormente ampliato queste possibilità –:

quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale, che, in applicazione della legge predetta, non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente e quale sia stata la distribuzione fra i ministeri di coloro non sono stati riconfermati;

in base a quali criteri tali dirigenti non siano stati confermati nelle posizioni

originarie, atteso che, per ammissione dello stesso Governo, « nessuna amministrazione dello Stato attualmente è in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti » (direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001, recante « Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002 »);

in particolare, nell'ambito complessivo dei dirigenti ai quali non è stato riattribuito l'incarico in precedenza svolto, a quanti dirigenti sia stato conferito un altro incarico « di livello retributivo equivalente al precedente », ai sensi dell'articolo 3, comma 7, quinto periodo, della legge n. 145 del 2002, e a quanti dirigenti sia stato conferito incarico di studio, per mancanza di idonei posti di funzione e per carenza di idonee qualità professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sesto periodo, della medesima legge;

in base a quale valutazione sia stato stabilito il mancato possesso delle « idonee qualità professionali », quale presupposto per la non riconferma;

nel caso di riattribuzione del precedente incarico, attesa la scomparsa del termine minimo di durata dell'incarico individuale (come si evince dal nuovo articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), per quanto tempo sia stato rinnovato l'incarico ed in base a quali criteri sia stata stabilita la durata dei singoli incarichi;

quanti dirigenti abbiano effettuato un recesso consensuale con l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa contrattuale e legislativa;

quanti dirigenti di seconda fascia siano stati costretti alla rotazione prevista dall'articolo 3, comma 7, terzo periodo, della legge n. 145 del 2002 ed in base a quali criteri;

quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;

a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis (introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni ed in base a quali criteri;

a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni ed in base a quali criteri; in particolare, di quali competenze tecnico-professionali siano in possesso e quali percorsi formativi abbiano sostenuto i dirigenti «incaricati» dall'esterno;

a quanti dirigenti di seconda fascia, in forza dell'applicazione delle nuove percentuali previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), sia stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;

quale sia la sorte del dirigente che non raggiunga l'accordo sulla parte retributiva attraverso la stipulazione del contratto individuale, a seguito del provvedimento unilaterale emanato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

(come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002) e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato, che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;

se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n. 59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché a seguito dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;

come si intenda coprire l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali, allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione in quanto non confermati ai sensi del ricordato articolo 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002 e, atteso che il principio dell'invarianza di spesa (derivante dalla circostanza che la predetta legge di riforma non prevede copertura finanziaria specifica) costringerebbe l'amministrazione, nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio, a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto, a meno di non continuare a tenere indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali complessivamente «equivalenti» sul piano finanziario, come prescritto in sede di prima attuazione della legge n. 145 del 2002 dall'articolo 3, comma 7 (cosiddetta compensazione);

se, in questa seconda ipotesi, non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'ef-

ficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa;

quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;

quali siano i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontino gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio, dei capi dipartimento, dei segretari generali dei ministeri, dei capi degli uffici legislativi dei ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;

quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno quantificato tali remunerazioni contrattuali.

(2-00557) « La Malfa ».

(26 novembre 2002)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica, per sapere — premesso che:

a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della legge del 15 marzo 1997, n. 59, cosiddetta « legge Bassanini 1 », è stata introdotta la facoltà per il Governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione;

la legge del 15 luglio 2002, n. 145, recante « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato » e la connessa circolare interpretativa del dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante « Mo-

dalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica », hanno ulteriormente ampliato queste possibilità —:

quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale che non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente;

in base a quali criteri tali dirigenti non siano stati confermati nelle posizioni originarie;

a quanti dirigenti sia stato conferito un altro incarico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, quinto periodo, della legge, e a quanti dirigenti sia stato conferito un incarico di studio, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sesto periodo, della medesima legge;

in base a quale valutazione sia stato stabilito il mancato possesso delle « idonee qualità professionali », quale presupposto per la non riconferma;

quanti dirigenti di seconda fascia siano stati costretti alla rotazione prevista dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, della legge ed in base a quali criteri;

quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;

in particolare, a quanti dirigenti esterni siano stati conferiti incarichi e di quali competenze tecnico-professionali siano in possesso e quali siano i percorsi formativi sostenuti;

a quanti dirigenti di seconda fascia sia stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;

quale sia la sorte del dirigente che non abbia raggiunto l'accordo sulla parte retributiva e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato, che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;

se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n. 59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché a seguito dei processi di privatizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;

come si intenda coprire l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione se non confermati, poiché l'amministrazione nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio sarebbe costretta a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto;

se, nell'ipotesi di compensazione negli incarichi, non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa;

quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;

quali siano i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontino gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio dei capi dipartimento, dei segretari generali dei ministeri, dei capi degli uffici legislativi dei ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;

quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno determinato le remunerazioni contrattuali.

(2-00560) «Gerardo Bianco, Bressa, Pinza».

(27 novembre 2002)

(Sezione 2 - Utilizzo delle ordinanze di protezione civile anche per i grandi eventi)

B) Interpellanze

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

abusivismo edilizio, urbanizzazione irrazionale e malgoverno del territorio sono solo alcune delle cause che rendono drammaticamente quotidiana la possibilità di catastrofi naturali: Sarno e Soverato sono gli esempi più evidenti di disastri ambientali accaduti nel nostro Paese;

dai vari *dossier* presentati da Legambiente risulta che i comuni interessati, nell'ultimo decennio, da alluvioni sono circa 1.500 e da frane circa 2.000, con circa 7 morti al mese, senza considerare i terremoti, gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche e gli incidenti industriali;

in un contesto di questo tipo è ovviamente giusto ed indispensabile dotare il servizio nazionale di protezione civile del potere di andare in deroga alla legge in caso di catastrofi naturali, al fine di garantire una capacità di reazione veloce e snella agli eventi calamitosi imminenti o in corso;

questo potere è riconosciuto al sistema nazionale di protezione civile con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che riconosce il potere di ordinanza in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e

poteri straordinari e finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

con la legge del 9 novembre 2001, n. 401, recante « Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile », viene stabilito che la suddetta deroga, finalizzata alla mitigazione del rischio, possa essere utilizzata anche per scopi che nulla hanno a che vedere con le attività di protezione civile, quali il conferimento del potere eccezionale anche per gli eventi che sono programmabili con anni di anticipo, e quindi con la possibilità di rispettare la legge ordinaria, e che non comportano alcun rischio per la vita umana, per i beni, gli insediamenti e l'ambiente;

andare in deroga ai vincoli paesaggistici e urbanistici potrebbe, al contrario, accrescere i danni all'ambiente, al paesaggio e ai beni del nostro bel Paese;

con questa legge il Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile dal Presidente del Consiglio dei ministri, può stabilire, senza nessun controllo da parte dei membri del Parlamento, quale sia un grande evento e quale no e nominare direttamente il commissario che lo gestisca, anche, fatto gravissimo, andando in deroga alle leggi e normative vigenti in materia;

il Governo italiano si sta preparando ad ospitare il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea: gli incontri e le manifestazioni connesse, che vedranno coinvolti rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione europea, si terranno principalmente presso il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto;

il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto è stato costruito in un'area di prima esondazione del fiume Tevere, quindi in un'area a grande rischio idrogeologico, ed ha sempre rappresentato un esempio negativo. Fino a ieri la stessa protezione civile costruiva in

aree a rischio, oggi la cultura della prevenzione dei rischi si è sviluppata nel nostro Paese e ciò è da citare per rendere evidente il cambiamento positivo del sistema nazionale di protezione civile e di gestione del territorio italiano;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2002, si è dichiarato il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea un « grande evento »;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, in attuazione della legge del 9 novembre 2001, n. 401, recante « Disposizioni urgenti per la celebrazione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea », si autorizzano la realizzazione di aumenti di volumetrie del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, opere di collegamento viario e di difesa idraulica. In altre parole quella struttura « imbarazzante » per il sistema nazionale di protezione civile, invece di essere accantonata e smantellata, viene ripresa, ampliata, ingrandita, per il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, probabilmente per essere poi utilizzata dal dipartimento della protezione civile;

in particolare, con tale ordinanza il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza interventi, che prescindono dalla valutazione di impatto ambientale, dalle disposizioni in materia di paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali e da quelle in materia idraulica ed in materia di conferenza di servizi, quali:

a) interventi ed opere di riqualificazione e completamento del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, già oggi di dimensioni notevoli, anche attraverso aumenti di volumetrie, interventi che potranno essere estesi anche ai comuni limitrofi;

b) interventi infrastrutturali e strutturali per il potenziamento dei collegamenti viari funzionali al centro polifunzionale della protezione civile di Castel-

nuovo di Porto nella zona del comune di Castelnuovo di Porto, compresa fra il fiume Tevere, la strada provinciale « Tiberina », la strada provinciale « Traversa del Grillo » e l'allineamento parallelo a quest'ultima, posto a circa 2.500 metri di distanza dalla stessa sul lato Roma. Tali interventi possono essere estesi anche al di fuori del suddetto perimetro;

c) interventi ed opere di messa in sicurezza idraulica del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto e delle reti viarie di accesso;

d) rifacimento e completamento del castello « La Rocca », del palazzetto « Paradisi » e della pavimentazione ed illuminazione di piazza Vittorio Veneto e di piazza Cavour nel centro urbano di Castelnuovo di Porto;

e) individuazione e immediata occupazione d'urgenza delle aree da espropriare per realizzare le opere e gli interventi, con decreto di esproprio emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalità;

f) stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il personale del dipartimento della protezione civile e della regione Lazio, in deroga ai contratti nazionali di lavoro e relativi statuti;

tutti questi interventi, in particolare quelli di messa in sicurezza idraulica, saranno realizzati in deroga ad oltre 30 tra leggi e decreti e conseguentemente ci troveremo di fronte ad « opere edilizie abusive », realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle porte di Roma, che, in assenza di una attenta valutazione ambientale, potranno alterare il delicato e pregiato ecosistema dell'alto Tevere, spostando ed accrescendo più a valle, presso Monte Rotondo Scalo, il problema delle esondazioni;

inoltre, sempre tramite l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, si stabilisce che i fondi utilizzabili per la realizzazione dei grandi eventi, come ad esempio il vertice

Fao, il vertice Nato, il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea ed altri, sono posti a carico della protezione civile: in pratica si usano i soldi destinati agli interventi contro le calamità naturali per realizzare le opere dei grandi eventi;

appare chiaro che attraverso l'indiscriminato utilizzo della deroga alle leggi e normative vigenti in materia di urbanistica, di idraulica e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, da parte del Ministro delegato alla protezione civile, anche per gli eventi programmabili, di fatto si potranno realizzare opere infrastrutturali e strutturali invasive, costose, inutili e pericolose per il territorio italiano, utilizzando una metodologia riconducibile a quella utilizzata per la realizzazione degli ecostri che già troppi danni hanno creato al nostro bel Paese;

con questo potere il Ministro delegato alla protezione civile potrà, in assurdo, trasformare i parchi pubblici romani in enormi parcheggi a servizio delle auto blu di scorta agli invitati e ai delegati al semestre italiano di presidenza dell'Unione europea;

l'interpellante è anche fortemente preoccupato che tali deroghe possano essere estese anche alle questioni dell'ordine pubblico, accentrandole, per un periodo lunghissimo di almeno sei mesi, nelle mani di un commissario di governo: e ciò potrebbe portare ad un'esautorazione degli organi locali preposti, quali il prefetto, il sindaco, il questore e il comandante dei carabinieri —:

se intenda, per i motivi sopra citati, adottare iniziative legislative, affinché, nell'ambito della legge 9 novembre 2001, n. 401, non risulti più possibile prevedere nel caso di grandi eventi gli identici strumenti di intervento previsti per le calamità naturali e, contestualmente, eliminare immediatamente tutte le opere infrastrutturali e strutturali previste nelle ordinanze relative alla gestione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

(2-00446)

« Realacci ».

(27 luglio 2002)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel rivedere la normativa in materia di protezione civile, disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, introduce tra gli ambiti di intervento tipici dell'azione di detta struttura, anche quelli rientranti nella categoria dei «grandi eventi», senza nulla disporre di preciso riguardo alla definizione di detta categoria;

sulla base di tale innovazione, per quanto indeterminata ed impropria nella sostanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di un'interpretazione oltremodo estensiva del dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 5-bis, comma 5, del citato decreto legge, ha utilizzato lo strumento dell'ordinanza in materia di protezione civile — ora prevista con finalità di gestione e prevenzione, anche in ipotesi di danni o di pericolo di danni derivanti da grandi eventi — per manifestazioni e cerimonie istituzionali o religiose, da tempo programmate e definite;

il medesimo decreto-legge, pur disponendo l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto incompatibili con il decreto stesso — formula che, come noto, è quanto di più indeterminato ed improprio dal punto di vista della tecnica legislativa — tuttavia, fa certamente salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 225, che prevede il ricorso, in via solo eventuale, allo strumento dell'ordinanza presidenziale solo qualora si configurino imminenti ed imprevisi gravi rischi per la sicurezza delle persone e delle cose o ci si trovi nella circostanza in cui si siano già verificati gravi effetti sulle popolazioni e sul patrimonio;

nella *ratio* della citata legge n. 225 del 1992, l'eventuale ricorso allo strumento dell'ordinanza può anche prevedere, proprio in virtù del conseguimento del bene primario dell'incolumità delle persone e

delle cose realmente minacciate o compromesse da eventi straordinari, la deroga alle disposizioni della legislazione vigente, tuttavia sempre «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico»;

a seguito della dichiarazione di «grande evento» del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, intervenuta con decreto presidenziale del 20 marzo 2002, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile del 2002, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, si è provveduto a disciplinare l'organizzazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali relativi al citato semestre di presidenza, considerato quasi alla stregua di una calamità prodotta da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, e comunque di carattere improvviso e imprevedibile;

l'uso di uno strumento così palesemente incongruo, che rappresenta una clamorosa novazione alla prassi di gestire per via legislativa l'organizzazione delle due precedenti presidenze italiane dell'Unione europea (si vedano la legge 5 giugno 1984, n. 208, e il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13) e di analoghi eventi di natura politico-istituzionale (si veda, a titolo di esempio, la legge 8 giugno 2000, n. 149, recante disposizioni per il vertice G8 a Genova), risulta ancor più grave e sconcertante ove si consideri l'ampiezza, l'assolutezza e la portata delle deroghe, sia per quanto concerne gli aspetti contabili, finanziari, di corretta gestione amministrativa e di scelta ed utilizzazione del personale, nonché di attribuzione degli appalti e delle commesse, sia per quanto attiene al rispetto della normativa in materia di impatto ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica, di tutela dei beni ambientali e culturali, idraulica e idrogeologica e di conferenza dei servizi. Alla luce di tali disposizioni, il commissario delegato per il coordinamento degli interventi sembra divenire una sorta di monarca assoluto, svincolato dal rispetto di qualsiasi regola di buona amministrazione;

ancora, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2002, si è provveduto a dichiarare come « grande evento » la cerimonia di canonizzazione del beato Josemaria Escrivà prevista per il giorno 6 ottobre 2002 a Roma, preconstituendo in tal modo il presupposto per un possibile nuovo ricorso allo strumento dell'ordinanza presidenziale, per l'organizzazione e la gestione dell'evento stesso;

tali evidenti forzature sembrano rientrare in un generale disegno di ridefinizione delle funzioni e delle competenze della protezione civile, che ne attenua la missione di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica, nonché di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, ridefinizione che, tuttavia, non sembra sia stata recepita dalla stessa struttura della protezione civile se, stando alle pagine del sito *internet* del ministero dell'interno, fino a tutto il mese di luglio 2002, non vi è traccia delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 433 del 2001 e del conseguente nuovo assetto della protezione civile —:

se non ritenga di dover trasfondere le suddette misure in strumenti normativi più idonei, alla luce dei principi generali dell'ordinamento e, in particolare, delle disposizioni della citata legge n. 225 del 1992 (articolo 5, comma 2), laddove prevedono che al mezzo dell'ordinanza si possa ricorrere come ultima *ratio* e, comunque, soltanto in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;

se non reputi di dover riformulare il contenuto dei provvedimenti emanati e richiamati in premessa, rifacendosi allo schema indicato dalla normativa già citata ed adottata in occasione dell'organizzazione delle edizioni passate di medesimi eventi e, laddove dovessero ravvisarsi necessità di ulteriori deroghe, di procedere comunque d'intesa con gli enti territoriali interessati.

(2-00451) « Violante, Montecchi, Ruzzante, Leoni ».

(3 settembre 2002)

(Sezione 3 – Condizione di povertà in Italia)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le note pubblicate dall'Istat sulla condizione di povertà in Italia nel 2001 offrono un quadro, se non desolante, certamente preoccupante per la condizione sociale nel nostro Paese;

il 12 per cento delle famiglie residenti in Italia vive una condizione di povertà relativa, coinvolgente, dunque, sette milioni e ottocentoventottomila cittadini, che vivono al di sotto della soglia mensile di consumo, che è stata stabilita per un nucleo di due persone e risulta essere pari a 814,50 euro nel 2001, rispetto a 810,21 euro del 2000;

i « poveri » sono per lo più concentrati nel Mezzogiorno del Paese e sempre di più nelle famiglie numerose;

quel che però è più grave è la constatazione che ben 940 mila famiglie, e cioè oltre tremilioni e duecentomila cittadini, vivono in condizioni di povertà assoluta;

il Governo deve farsi carico di questa nuova terribile eredità ricevuta, atteso che la sinistra, nel corso della XIII legislatura, ha reso i ricchi più ricchi ed i poveri più poveri, in quanto, ad avviso dell'interrogante, non potendo più essere serva di potenze straniere, ha scelto di essere serva dei padroni e degli speculatori finanziari —:

quale sia l'impegno di legislatura per raggiungere l'obiettivo di cancellare la vergogna ereditata e dunque di ridurre prima, e di eliminare poi, la troppo ampia platea di cittadini e di famiglie condannate fino ad oggi a vivere in condizione di povertà assoluta e relativa. (3-01250)

(19 luglio 2002)

(Sezione 4 – Dichiarazioni del Viceministro Tassone riportate su un articolo di stampa)

D) Interrogazione

VIOLANTE, DUCA e VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *La Stampa*, nel numero di mercoledì 30 ottobre 2002, in un articolo dal titolo « In Parlamento ora si prepara un nuovo assalto alla diligenza », scrive tra l'altro: « conferma uno degli ex Dc più arrabbiati, Mario Tassone: "Il voto sulle tabelle darà l'esatta geografia del rimpasto che vorremmo. La verità è che questo Governo non ce la fa. Ma io non posso votare un Ministro che permette alle Ferrovie dello Stato di non partecipare a gare internazionali dove invece corre la sua ex società, la *Roksoil*" » —:

se le affermazioni del Viceministro Tassone, sinora non smentite, corrispondano al vero;

in caso affermativo, come giudichi, in particolare, quella secondo cui ci sarebbe un Ministro che permette alle Ferrovie dello Stato di non partecipare a gare internazionali dove corre una sua ex società;

se il Ministro cui fa riferimento il Viceministro Tassone sia il Ministro delle infrastrutture e trasporti, professor Pietro Lunardi;

se non ritenga che i fatti denunciati dal Viceministro Tassone gettino discredito sull'intero Governo;

se non ritenga, infine, che il comportamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti, ove le affermazioni del Viceministro avessero fondamento:

a) configuri un conflitto di interesse;

b) evidenzi un comportamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti contrario agli interessi nazionali;

c) sia lesivo dell'immagine e della credibilità internazionale dell'Italia;

d) abbia arrecato grave danno a una delle più importanti aziende del Paese. (3-01546)

(31 ottobre 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per migliorare lo strumento della videoconferenza nei processi)

E) Interrogazione

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'approvazione dell'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che ha previsto, in casi particolari, la partecipazione al dibattimento a distanza — meglio nota come videoconferenza — ha soddisfatto esigenze più volte avvertite di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Altra finalità della modifica è quella di evitare il cosiddetto « turismo giudiziario » a soggetti particolarmente pericolosi, nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure restrittive, di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Non meno rilevante finalità che si prefigge l'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale era quella di evitare ritardi nella celebrazione di dibattimenti di rilevante complessità;

pur troppo, un primo bilancio, a qualche anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, appare decisamente negativo, sia perché i tempi di definizione dei processi si sono considerevolmente allungati proprio a seguito del ricorso alle videoconferenze, sia perché è stata denunciata una sistematica violazione delle garanzie difensive connessa a tale *modus procedendi*;

per di più, con l'approvazione del cosiddetto « pacchetto sicurezza », che ha ampliato la possibilità di ricorrere alle videoconferenze anche nel giudizio abbreviato, i disagi si sono acuiti per l'ormai cronica indisponibilità di aule giudiziarie ed anche per effetto di frequentissimi inconvenienti di carattere tecnico;

in conseguenza di tutto ciò, le udienze sono fissate in tempi lunghi e i rinvii sono di mesi e mesi, fatto grave per lo stato di detenzione degli imputati e per la sistematica sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, atteso il tipo di processi;

spesso il dibattimento non viene proprio celebrato perché gli impianti non sono funzionanti o perché nel corso dell'udienza si guastano;

quanto affermato trova conferma in una nutrita casistica ed in una serie di segnalazioni, anche trasfuse nei verbali di dibattimento, trasmesse sistematicamente e senza alcun risultato al ministero della giustizia ed al presidente del distretto della Corte di appello interessato;

il tribunale di Napoli, in cui è più frequente la celebrazione di tali tipi di processo, è quello che più soffre i disagi di tali inammissibili anomalie, che, oltre a frenare il corso della giustizia, creano difficoltà a giudici, pubblici ministeri ed avvocati, nonché danni considerevoli agli imputati —:

una volta accertata la veridicità di quanto segnalato, se non si intenda intervenire con la massima sollecitudine per organizzare le strutture giudiziarie in modo tale che i processi, in cui si ricorre alla comunicazione a distanza, si celebrino in tempi brevi e, ove rinviati, le udienze non siano fissate lontane nel tempo;

se non sia il caso di far verificare con sollecitudine l'efficienza degli impianti, prevedendone la immediata riparazione, nel caso in cui sia possibile, o una rapida sostituzione. (3-00033)

(27 giugno 2001)

(Sezione 6 – Anomalie nelle indagini sulla morte della signora Carmina Ferrante)

F) Interrogazione

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 30 novembre 1993 Carmina Ferrante, moglie del dottor Michele Lamacchia, attuale sindaco di San Ferdinando di Puglia (Foggia), veniva trovata morta a soli trent'anni d'età nell'abitazione nella quale conviveva con il marito, in seguito all'esplosione al capo di un colpo della pistola regolarmente detenuta dal Lamacchia;

le sbrigative indagini sul decesso si chiudevano con un decreto di archiviazione per suicidio, ma solo nel novembre del 1997, successivamente a un circostanziato esposto del padre della vittima che lamentava lacune negli accertamenti, si avevano gli esiti dell'esame *stub* eseguito sul corpo della vittima;

si evidenziava, allora, l'impossibilità del suicidio, poiché risultava positiva la mano destra, mentre il foro di entrata del proiettile che aveva causato la morte della donna era sulla tempia sinistra;

a cinque anni dai fatti, il pubblico ministero presso il tribunale di Foggia nominava un perito d'ufficio, il professor Francesco Vinci, che il 20 marzo 1998 depositava la sua relazione escludendo l'ipotesi suicidiaria, ma il pubblico ministero, in contrasto con il suo stesso consulente, chiedeva nuovamente l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari, pur rubricando questa volta i fatti con l'incredibile ipotesi incriminatrice di istigazione al suicidio da parte di ignoti;

come riportato dal quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno* del 23 giugno 2000, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Foggia, dopo aver rilevato che « già nell'immediatezza dei fatti le indagini venivano effettuate in maniera quanto meno poco approfondi-

ta », chiari che gli stessi dati obiettivi « paiono contrastare con l'ipotesi suicidaria. La consulenza del perito medico ha evidenziato l'estrema difficoltà, improbabilità e irragionevolezza di un suicidio posto in essere impugnando la pistola con la mano destra — unica ipotesi possibile, secondo i risultati dell'esame *stub* — e facendo fuoco alla tempia sinistra »;

anche l'esame della traiettoria del colpo che ha ucciso la donna, con foro di uscita in regione retromastoidea destra con direzione moderatamente dall'avanti all'indietro e marcatamente dall'alto verso il basso, avrebbe dovuto escludere definitivamente l'ipotesi suicidaria, ma, da quando il giudice per le indagini preliminari nel 2000 ha rimesso gli atti alla procura della Repubblica « per valutare la sussistenza di elementi di reità in ordine al reato di omicidio volontario, colposo o preterintenzionale », non ci sono state significative novità o sviluppi conosciuti;

a giudizio dell'interrogante, questa tragedia non deve restare impunita e occorre imprimere impulso all'accertamento dei fatti e dare alla famiglia della giovane quella parola di verità che attende da troppi anni —:

se non ritenga alla luce dei fatti esposti il Ministro interrogato di procedere ad un'ispezione presso la citata procura per accertare eventuali inerzie, omissioni od altre anomalie nelle indagini. (3-00434)

(19 novembre 2001)

(Sezione 7 — Iniziative per incentivare il ricorso a procedure arbitrali e conciliative in campo civilistico)

G) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il potenziamento del ricorso a strumenti di giustizia alternativa nel campo

civilistico, quali l'arbitrato e la conciliazione, costituisce certamente uno dei mezzi più efficaci per rendere più europea, nei tempi, la nostra giustizia civile, sì da evitare la vergogna delle continue condanne della Corte di Strasburgo e sì da restituire fiducia ai cittadini incapaci di comprendere una tempistica assurda, qual è quella del processo civile, pur dopo le importanti e strutturali riforme degli anni novanta;

le previsioni contenute nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, avente ad oggetto il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, segnatamente all'articolo 2, quarto comma, lettera a), attribuiscono a questi organismi la facoltà di « promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori »;

l'esperienza sin qui compiuta, ancorché, forse, meno diffusa di quanto fosse lecito prevedere, è da considerarsi comunque positiva, sia per la qualità del lavoro svolto, sia per la grande potenzialità manifestata dal punto di vista della riduzione del carico di lavoro degli uffici giudiziari;

il Ministro interrogato ha ufficialmente affermato di ritenere che si debba dare ulteriore sviluppo a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 —:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in concreto per favorire il ricorso, non solo nelle controversie che abbiano come parte le imprese, a procedure arbitrali e conciliative. (3-01068)

(11 giugno 2002)

(Sezione 8 — Dati relativi ai reati di usura e di estorsione)

H) Interrogazione

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, CORONELLA, BELLOTTI, MEROI, FATUZZO, LA STARZA e LUIGI MARTINI. — *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del 2001 le denunce per estorsione ed usura, rispetto al 2000, sono

aumentate rispettivamente del 18,34 per cento e del 35 per cento;

è importante avere una più ampia chiave di lettura dei dati contenuti nella relazione semestrale del commissario di Governo, al fine di valutare l'efficacia applicativa della normativa anti-usura;

l'aumento considerevole delle denunce può infatti derivare da una lievitazione dei reati corrispondente o da una maggiore fiducia nei confronti dei poteri dello Stato, che, in prospettiva, dovrebbe consentire la riduzione del triste fenomeno del *racket* e, soprattutto, dell'usura;

non sfugge al Governo la straordinaria rilevanza della repressione di tali fenomeni delittuosi, autentici attentati con-

tro l'economia privata e contro la serenità della piccola imprenditoria —:

quale sia il significato e la valenza dell'aumento delle denunce registrato nel corso del 2001 rispetto all'anno 2000;

quali siano i dati comparativi dei reati di estorsione e di usura nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000 e quali siano i risultati concreti dell'applicazione della normativa anti-usura nel corso dell'anno 2000;

quali siano le aree territoriali nelle quali si sono conseguiti i migliori risultati e quali siano le aree ancora fortemente devastate dai fenomeni delittuosi dell'estorsione e dell'usura. (3-01159)

(27 giugno 2002)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI; VOLONTÈ ED ALTRI; MISURACA E AMATO; LOSURDO ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI; MARINI ED ALTRI: NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660)

(A.C. 559 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali).

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale della Nazione e nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché nel controllo del territorio ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La presente legge dispone il riordino del Corpo forestale dello Stato che

assume la denominazione di Corpo di polizia forestale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1 e 2, sostituire le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.

agli articoli 2, 3, 4 e 5 e al titolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.

sostituire il titolo con il seguente: Ordinamento del Corpo di polizia forestale.

1. 24. Pecoraro Scanio, Molinari, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale;

agli articoli 2, 3, 4 e 5 e al titolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.

1. 1. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

1. 10. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

1. 8. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: svolge attività fino a: È altresì con la seguente: è;

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: inerenti l'ordine fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2.

1. 9. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali.

1. 11. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole: della Nazione.

1. 4. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi.

Al comma 1, sostituire le parole: della Nazione con le seguenti: dello Stato.

1. 5. Preda, Sedioli, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole: della Nazione con la seguente: italiano.

1. 25. Franz, Patarino, Villani Miglietta, La Grua, Catanoso.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: nella tutela dell'ambiente e.

1. 12. Ascierio.

Al comma 1, dopo le parole: dell'ambiente aggiungere le seguenti: del paesaggio, dei sistemi agro-ambientali, delle foreste.

1. 13. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché nel controllo fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché la sicurezza agroalimentare,

1. 14. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché nel controllo fino alla fine del comma.

1. 15. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: , nonché nel controllo fino a: sicurezza pubblica con le seguenti: concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , concorre nei servizi di ordine e di sicurezza pubblica.

1. 23. Minniti, Lucidi, Rava.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: nonché nel aggiungere le seguenti: concorso nel.

1. 16. Ascierito.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

1. 6. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , laddove risulti insufficiente la presenza delle altre forze di polizia.

1. 17. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Nei limiti delle funzioni previste dall'articolo 2,

1. 18. Ascierito.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: svolge attività di polizia giudiziaria,

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: , nonché dall'autorità fino alla fine del comma.

1. 19. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: agroambientali con le seguenti: ambientali, paesaggistiche e agro-forestali.

1. 20. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: naturalistico nazionale con le seguenti: naturalistico statale.

1. 7. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché la sicurezza agroalimentare,

1. 21. Vascon.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Corpo forestale dello Stato, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d'istituto e la salvaguardia del patrimonio zootecnico nelle aree colpite dalle pubbliche calamità. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate dagli eventi calamitosi ed alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1. 22. Zanetta, Rosso.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 2. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

1. 3. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 559 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale ed alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione

di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

d) verifica sull'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali e a quelli riguardanti la tutela della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agro-forestale ed ambientale e attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, nonché, nelle province in cui non sono istituiti servizi di polizia venatoria e, fermi restando i compiti del Corpo di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, funzioni di vigilanza venatoria;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale in applicazione degli articoli 77 e 78 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle riserve biogenetiche destinate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferi-

mento anche al coordinamento e al pronto intervento nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, alla prevenzione e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. Il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni in materia di:

2. 12. Vascon.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. Fatte salve le competenze assegnate in via esclusiva alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni in materia di:

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a).

2. 13. Vascon.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. Fatte salve le competenze assegnate in via esclusiva alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni in materia di:

2. 14. Vascon.

Al comma 1, alea, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: e ferme restando le competenze delle altre forze di polizia.

2. 15. Ascierto.

Al comma 1, sopprimere le parole da: svolge le funzioni fino a: in particolare.

2. 16. Vascon.

Al comma 1, alea, sostituire le parole da: rilievo nazionale fino a: ha competenza con le seguenti: di competenza esclusiva dello Stato.

2. 17. Vascon.

Al comma 1, alea, dopo le parole: dai regolamenti aggiungere le seguenti: per la difesa del patrimonio agroforestale.

2. 18. Ascierto.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), e), f), g), h), i) e p).

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le funzioni non espressamente indicate dal presente articolo sono di competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 19. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), e), i) e p).

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le funzioni non espressamente indicate dal presente articolo sono di competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 20. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), e) e i).

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le funzioni non espressamente indicate dal presente articolo sono di competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 21. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e p).

2. 22. Vascon.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 23. Vascon.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme nazionali e comunitarie

e delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di tutela delle risorse naturali agro-ambientali e forestali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).

2. 24. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: compiute in danno con le seguenti: delle norme a difesa.

2. 25. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: specifico.

2. 26. Ascierto.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: nazionale con la seguente: statale.

2. 3. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: valutazione del aggiungere le seguenti: relativo.

2. 27. Ascierto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nonché collaborazione fino alla fine della lettera.

2. 28. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni con le seguenti: nei limiti e secondo le disposizioni.

2. 4. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente ai compiti di polizia forestale ambientale.

2. 29. Ascierito.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: e certificazione fino a: tutelati ai sensi con le seguenti: dell'attuazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , inclusa l'irrogazione delle relative sanzioni.

2. 30. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: e certificazione fino a: tutelati ai sensi con le seguenti: dell'attuazione.

2. 31. Vascon.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: verifica sull'attuazione con le seguenti: vigilanza e controllo dell'attuazione.

2. 32. Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con particolare riferimento con la seguente: limitatamente.

2. 33. Ascierito.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: agli aspetti forestali e a quelli riguardanti la tutela con le seguenti: alla tutela delle foreste e.

2. 34. Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: agli aspetti forestali e a quelli con

le seguenti: alle aree nazionali protette di importanza nazionale ed internazionale, nonché agli aspetti.

2. 5. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: aspetti forestali aggiungere le seguenti: di competenza statale.

2. 68. Lucidi, Rava.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme comunitarie in materia agroforestale ed ambientale.

2. 35. Vascon.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: ambientale aggiungere le seguenti: di competenza statale.

2. 6. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: e attività volte fino alla fine della lettera.

2. 36. Vascon.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente alle aree rurali e montane.

2. 37. Ascierito.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) tutela e salvaguardia delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale, delle aree protette, delle riserve naturali statali e delle riserve biogenetiche destinate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere la lettera g);

dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) compiti di polizia venatoria nelle province ove tali servizi non siano istituiti e di vigilanza venatoria nei limiti delle funzioni attribuite dall'articolo 1.

2. 38. Vascon.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) tutela e salvaguardia delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale, delle aree protette, delle riserve naturali statali e delle riserve biogenetiche destinate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g).

2. 39. Vascon.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: e delle altre aree protette fino alla fine della lettera.

2. 7. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) compiti di polizia venatoria nelle province ove tali servizi non siano istituiti e di vigilanza venatoria nei limiti delle funzioni attribuite dall'articolo 1.

2. 40. Vascon.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

***2. 8.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

***2. 41.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Molinari.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

***2. 42.** Scaltritti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

***2. 43.** Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

***2. 44.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

***2. 45.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , nonché, nelle province in cui non sono istituiti servizi di polizia venatoria.

2. 1. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 9. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramacioni.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: in applicazione degli articoli 77 e 78 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. 46. Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: , nonché delle riserve fino alla fine della lettera.

2. 2. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle norme in materia di inquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti ed accertamento del relativo danno ambientale.

2. 47. Vascon.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione con le seguenti: vigilanza e controllo dell'attuazione.

Conseguentemente:

alla medesima lettera, sopprimere le parole: nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti.

dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) vigilanza e controllo dell'attuazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. 48. Vascon.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione con le seguenti: vigilanza e controllo dell'attuazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti.

2. 49. Vascon.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

2. 50. Ascierio.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente alle aree rurali e montane.

2. 51. Ascierio.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) concorso nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo del territorio ai fini della prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico.

2. 52. Vascon.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: , nonché collaborazione con la seguente: e.

2. 53. Vascon.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) interventi di rilievo nazionale di protezione civile, con particolare riferimento alle attività di coordinamento e di pronto intervento in materia di incendi boschivi e di controllo del manto nevoso ai fini della previsione del rischio valanghe.

2. 54. Vascon.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: anche al coordinamento fino a: alla prevenzione con le seguenti: al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi.

2. 10. Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Filippeschi, Fluvi, Michele Ventura, Chiti, Nannicini, Raffaella Mariani, Vascon, Realacci.

(Approvato)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: attività consultive e statistiche connesse;

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera m) con la seguente:

m) attività di studio, di ricerca, consultive e di supporto connesse alle proprie competenze;

sopprimere la lettera n).

2. 55. Vascon.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: attività consultive e statistiche connesse;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) attività di studio, di ricerca, consultive e di supporto connesse alle proprie competenze.

2. 56. Vascon.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: attività consultive e statistiche connesse;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) attività di studio, consultive e di supporto connesse alle proprie competenze.

2. 57. Vascon.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: attività consultive e statistiche connesse;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) attività di ricerca, consultive e di supporto connesse alle proprie competenze.

2. 58. Vascon.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: attività consultive e statistiche connesse;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), dopo le parole: attività di studio aggiungere le seguenti: , consultive e statistiche.

2. 59. Vascon.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2. 11. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) attività di studio, di ricerca, consultive e di supporto connesse alle proprie competenze;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera n).

2. 60. Vascon.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) attività di studio, di ricerca, consultive e di supporto connesse alle proprie competenze;

2. 61. Vascon.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) attività di studio, consultive e di supporto connesse alle proprie competenze;

2. 62. Vascon.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) attività di ricerca, consultive e di supporto connesse alle proprie competenze;

2. 63. Vascon.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: e gestione con le seguenti: , gestione e specializzazione.

2. 64. Vascon.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: ed educazione con le seguenti: e svolgimento di attività anche promozionali finalizzate alla educazione.

2. 65. Vascon.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: ed educazione con le seguenti: e svolgimento di attività finalizzate alla educazione.

2. 66. Vascon.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2. 67. Vascon.

(A.C. 559 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dalle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile, nonché dall'autorità giudiziaria per quanto riguarda i compiti inerenti l'attività di polizia giudiziaria.

2. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

3. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e la determinazione, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, delle piante organiche degli uffici centrali, nonché periferici a livello regionale, sono stabilite con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione

territoriale del personale. A tale fine, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4 della presente legge, è possibile prevedere, previa intesa tra lo Stato e le singole regioni interessate, procedure di trasferimento, a domanda, del personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali.

6. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).

Al comma 1, sostituire le parole da: è posto fino alla fine del comma con le seguenti: dipende, per i tramite del Capo del Corpo, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione ed organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il pubblico soccorso e la protezione civile.

3. 9. Scaltritti.

Al comma 1, sostituire le parole da: è posto fino a: relativo Ministero con le seguenti: fa parte del Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

3. 1. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: Ministro con la seguente: Ministero.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: del relativo con le seguenti: dello stesso.

3. 10. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: con organizzazione ed organico distinti da quelli del con le seguenti: ed ha autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria rispetto al.

3. 11. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: dalle strutture centrali e periferiche del con la seguente: dal.

3. 12. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: inerenti l'ordine fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2.

3. 13. Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le funzioni di competenza di tale ministero previste dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. 7. Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramacioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dal Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio per le funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. 14. Lucidi, Rava.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), g), h)* e *i)*, nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. 53. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c), d), f), g), h), i)* e *p)*, nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

***3. 15.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c), d), f), g), h), i)* e *p)*, nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alte-

razioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

***3. 34.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Sopprimere i commi 2 e 4.

3. 32. Vascon.

Sopprimere il comma 2.

3. 33. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole da: All'unità dirigenziale *fino a:* assume la qualifica *con le seguenti:* È istituita la Direzione generale del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla quale sono assegnati i compiti già attribuiti al Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178; alla Direzione è preposto un dirigente generale che assume il nome.

3. 2. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole da: All'unità dirigenziale *fino a:* assume la qualifica *con le seguenti:* È istituita la Direzione generale del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali alla quale è preposto un dirigente generale che assume il nome.

3. 3. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

3. 36. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del Corpo forestale dello Stato e *con le seguenti:* , l'attività di servizio ed il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato, nonché.

***3. 16.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del Corpo forestale dello Stato e *con le seguenti:* , l'attività di servizio ed il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato, nonché.

***3. 17.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del Corpo forestale dello Stato e *con le seguenti:* , l'attività di servizio ed il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato, nonché.

***3. 18.** Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del Corpo forestale dello Stato e *con le seguenti:* , l'attività di servizio ed il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato, nonché.

***3. 38.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: la determinazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, devono assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili alla data di entrata in vigore della presente

legge, un'equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agroforestali riscontrabili a livello regionale.

Conseguentemente, al secondo periodo:

sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché *con la seguente:* sentito;

sostituire le parole: è possibile prevedere, previa intesa tra lo Stato e le singole regioni interessate *con le seguenti:* sono definite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. 19. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: la determinazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, devono assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, un'equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agroforestali riscontrabili a livello regionale.

Conseguentemente, al secondo periodo:

sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché *con la seguente:* sentito;

sostituire le parole: è possibile prevedere *con le seguenti:* sono definite.

3. 20. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: la determinazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, devono assicurare, nei limiti

delle dotazioni di personale disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, un'equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agroforestali riscontrabili a livello regionale.

Conseguentemente, al secondo periodo:

sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché *con la seguente:* sentito;

sostituire le parole: è possibile prevedere *con le seguenti:* sono previste.

3. 21. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: la determinazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, devono assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, un'equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agroforestali riscontrabili a livello regionale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché *con la seguente:* sentito.

3. 22. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: la determinazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, devono assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, un'equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agroforestali riscontrabili a livello regionale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: è possibile prevedere,

previa intesa tra lo Stato e le singole regioni interessate *con le seguenti:* sono definite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. 23. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: la determinazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, devono assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, un'equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agroforestali riscontrabili a livello regionale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: è possibile prevedere *con le seguenti:* sono definite.

3. 24. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: la determinazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, devono assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, un'equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agroforestali riscontrabili a livello regionale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: è possibile prevedere *con le seguenti:* sono previste.

3. 25. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: la determinazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , di conse-

guenza, la determinazione delle piante organiche, devono assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, un'equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agroforestali riscontrabili a livello regionale.

3. 26. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: a livello regionale.

3. 28. Lucidi, Rava.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a livello regionale con le seguenti: di ambito regionale e provinciale.

3. 27. Lucidi, Rava.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a livello regionale aggiungere le seguenti: e provinciale.

***3. 4.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a livello regionale aggiungere le seguenti: e provinciale.

***3. 29.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a livello regionale aggiungere le seguenti: e provinciale.

***3. 30.** Zanetta, Rosso, Scaltritti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , senza che ciò determini oneri aggiuntivi per lo Stato.

3. 47. Vascon.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

****3. 31.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

****3. 39.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

****3. 40.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

****3. 41.** Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché con la seguente: sentito.

3. 42. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: è possibile prevedere, previa intesa tra lo Stato e le singole regioni interessate con le seguenti: sono definite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. 43. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: è possibile prevedere con le seguenti: sono definite.

3. 44. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: è possibile prevedere con le seguenti: sono previste.

3. 45. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: servizi tecnici forestali regionali con le seguenti: corpi regionali o dei servizi regionali forestali.

3. 6. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: servizi tecnici forestali regionali con le seguenti: agenzie o strutture tecniche regionali.

3. 8. Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedoli, Borrelli, Filippeschi, Fluvi, Michele Ventura, Chiti, Nannicini, Raffaella Mariani, Chiti, Michele Ventura.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei corpi forestali delle regioni e province autonome.

3. 46. Marinello.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: a richiesta aggiungere le seguenti: ed a titolo oneroso.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche non appartenenti alla pubblica amministrazione;

sopprimere il secondo periodo.

3. 48. Vascon.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: a richiesta aggiungere le seguenti: ed a titolo oneroso.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

3. 49. Vascon.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: a richiesta aggiungere le seguenti: ed a titolo oneroso.

3. 50. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Il personale, a domanda, può transitare nei corpi ad ordinamento civile o in altre amministrazioni dello Stato.

3. 52. Marinello.

(A.C. 559 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Devoluzione alle regioni).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, può stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato per il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato con quelle dei servizi tecnici forestali regionali. Ai componenti di tale Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.

3. Il Comitato è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato, che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali e gli altri beni non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale dello Stato.

5. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici fore-

stali regionali. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 4 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita in attuazione dei commi 6 e 7, è disposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Devoluzione alle regioni).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate.

4. 6. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: 1972, n. 11,

4. 7. Lucidi, Rava.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fermo restando fino a: 1972, n. 11 con le seguenti: Nelle regioni che non intendano istituire propri servizi tecnici forestali.

4. 8. Scaltritti, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Ministro.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: può con le seguenti: ha facoltà di.

4. 9. Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Ministro.

4. 10. Vascon.

Al comma 1, sostituire la parola: può con le seguenti: ha facoltà di.

4. 11. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: al Corpo forestale dello Stato con le seguenti: a specifico servizio del Corpo di polizia ambientale e forestale.

4. 1. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle amministrazioni dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, della salute e dell'interno, delle regioni e delle province autonome, con il compito di definire gli indirizzi, gli obiettivi, le competenze, la dipendenza funzionale, le dotazioni scientifiche e gli organici del Corpo forestale dello Stato, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, dei servizi sanitari e veterinari, nonché dei corpi di polizia specializzati nei settori della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, compresi i nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Ai componenti di tale comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.

3. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette al Parlamento una relazione, sulla base delle risultanze delle analisi e delle verifiche effettuate dal comitato di coordinamento di cui al comma 2, nella quale vengono illustrate le attività svolte dal Corpo forestale dello Stato, nonché sui programmi futuri, con particolare riferimento alle attività delle scuole di formazione, addestramento e specializzazione.

4. 12. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei ministeri dell'ambiente e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti di tale comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

4. 80. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei ministeri dell'ambiente e dell'interno, e cinque designati dalla Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 13. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: forestale dello Stato *fino alla fine del comma con le seguenti:* di polizia ambientale e forestale - servizio per i rapporti con i corpi forestali regionali. Tale Comitato cessa la propria funzione il 31 dicembre 2005.

4. 2. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4. 14. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: capo del Corpo forestale dello Stato *con le seguenti:* Ministro delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali *con le seguenti:* nella persona del capo del Corpo forestale dello Stato.

4. 15. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: capo del Corpo forestale dello Stato *con le seguenti:* Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. 16. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: capo del Corpo forestale dello Stato *con le seguenti:* vice capo del Corpo, responsabile del servizio per i rapporti con i Corpi forestali regionali.

4. 3. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: sei membri *con le seguenti:* cinque membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. 17. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: sei membri *con le seguenti:* sette membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: tre *con la seguente:* quattro.

4. 5. Franci, Chiti, Rossiello, Preda, Rava, Sedioli, Michele Ventura, Fluvi, Raffaele Mariani, Nannicini.

Al comma 4, premettere le parole: Ferme restando le esigenze operative, strumentali ed istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge,

***4. 18.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.

(Approvato)

Al comma 4, premettere le parole: Ferme restando le esigenze operative, strumentali ed istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge,

***4. 19.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

(Approvato)

Al comma 4, premettere le parole: Ferme restando le esigenze operative, strumentali ed istituzionali delle strutture cen-

trali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge,

***4. 20.** Scaltritti.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: naturali e con le seguenti: naturali, nonché.

4. 21. Franci, Filippeschi, Nannicini, Raffaella Mariani, Chiti, Michele Ventura.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: le riserve naturali e aggiungere la seguente: tutti.

4. 22. Vascon.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: gli altri beni non necessari all'attività con le seguenti: gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività.

4. 23. Vascon.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: non necessari all'attività con le seguenti: che non risultino strettamente indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività.

4. 25. Vascon.

Al comma 4, dopo la parola: non aggiungere la seguente: strettamente.

4. 24. Vascon.

Sopprimere il comma 5.

4. 26. Vascon.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con il decreto di cui al comma 4, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

4. 27. Realacci, Marcora, Molinari.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole da: assunto ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 28. Vascon.

Al comma 6, sopprimere le parole da: , che nei dodici mesi precedenti fino alla fine del comma.

4. 29. Vascon.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da quattro mesi fino alla fine del comma con le seguenti: centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali e nei corpi forestali regionali delle regioni a statuto speciale o in altre amministrazioni dello Stato.

4. 4. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.

4. 30. Franci, Filippeschi, Nannicini, Chiti, Michele Ventura.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.

4. 38. Franz, Patarino, La Grua, Catanoso.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: regionali con le seguenti: della regione ove prestano servizio.

***4. 32.** Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: regionali con le seguenti: della regione ove prestano servizio.

***4. 33.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: regionali con le seguenti: della regione ove prestano servizio.

***4. 34.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: regionali con le seguenti: della regione ove prestano servizio.

***4. 35.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei corpi forestali regionali delle regioni a statuto speciale o in altre amministrazioni dello Stato.

4. 36. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello, Marcora, Stagno D'Alcontres.

(Approvato)

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei corpi forestali delle regioni e delle province autonome.

4. 37. Marinello.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

***4. 31.** Zanetta, Rosso.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

***4. 38.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 27 maggio 1995, n. 201, ed alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 81. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 27 maggio 1995, n. 201, ed alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed al fine di assicurare l'invarianza di spesa

a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, ed all'articolo 23-*quinquies* della legge 30 marzo 1998, n. 61, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le autorizzazioni all'espletamento dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale vacante avvengono nell'ambito della deroga di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

****4. 40.** Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 27 maggio 1995, n. 201, ed alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, ed all'articolo 23-*quinquies* della legge 30 marzo 1998, n. 61, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le autorizzazioni all'espletamento dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale vacante avvengono nell'ambito della deroga di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

****4. 41.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 27 maggio 1995, n. 201, ed alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, ed all'articolo 23-*quinquies* della legge 30 marzo 1998, n. 61, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le autorizzazioni all'espletamento dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale vacante avvengono nell'ambito della deroga di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei limiti delle divisione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

****4. 42.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: è conseguentemente ridotta con le seguenti: e le relative piante organiche degli uffici centrali e periferici sono conseguentemente ridotte.

4. 43. Vascon.

Al comma 8, sostituire le parole da: necessarie fino a: disposto con le seguenti: relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato.

4. 44. Vascon.

(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole da: necessarie fino a: disposto con le seguenti: relative al personale che transita in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato.

4. 46. Vascon.

Al comma 8, sostituire le parole da: necessarie fino a: transita con le seguenti: relative al personale trasferito.

4. 45. Vascon.

Al comma 8, sostituire le parole: necessarie in relazione con la seguente: relative.

4. 47. Vascon.

Al comma 8, sostituire le parole: che transita con la seguente: trasferito.

4. 48. Vascon.

Al comma 8, sostituire la parola: disposto con la seguente: effettuato.

4. 49. Vascon.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.75.
(QUARTA FORMULAZIONE) DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4.75. (quarta formulazione), sopprimere la parola: eventuali.

0. 4. 75. 3. Rava, Borrelli, Sedioli, Marcora, Rossiello, Oliverio, Preda, Franci, Innocenti.

(Approvato)

All'emendamento 4.75. (quarta formulazione), sostituire le parole da: all'attuazione della presente legge con le seguenti: al trasferimento delle competenze previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento alle funzioni già esercitate dal Corpo forestale dello Stato.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, si provvede all'erogazione delle risorse.

0. 4. 75. 2. Rava, Borrelli, Sedioli, Marcora, Rossiello, Oliverio, Preda, Franci, Innocenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. La Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003 e periodicamente entro il 30 giugno degli anni successivi, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le eventuali risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

4. 75. (quarta formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Disposizioni particolari per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano). — 1. Fermi restando i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato quale forza di polizia per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, alle finalità della presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

4. 01. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi e casermaggio). — 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a

fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tenute per i servizi speciali, l'armamento individuale e le dotazioni di casermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

4. 04. Scaltritti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). — 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 05.** Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). — 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 06.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). — 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di

ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 07.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). — 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 08.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
4.010. DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: comma 1, lettera e), fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento.

0. 4. 010. 1. Borrelli, Rava, Franci, Preda, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: , e in adesione alla avvenuta istituzione fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento in materia di tutela del patrimonio forestale e di prevenzione e lotta agli incendi ed alle valanghe.

0. 4. 010. 2. Cè, Vascon.

All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: , e in adesione alla avvenuta istituzione fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento in materia di tutela del

patrimonio forestale e di prevenzione e lotta agli incendi ed alle valanghe.

0. 4. 010. 3. Cè, Vascon.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Organismo di coordinamento*). — 1. Ai fini della migliore operatività del Corpo forestale dello Stato nelle attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e in adesione alla avvenuta istituzione dell'Agenzia europea della sicurezza alimentare, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e degli altri ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento nel campo della sicurezza alimentare composto da rappresentanti degli organi e uffici aventi attribuzioni e attività di controllo in materia, ivi compresi quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Lo schema di regolamento è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

4. 010. (nuova formulazione) La Commissione.

